

Codice Civile

Della spedizione

c.c. art. 1737. Nozione.

Il contratto di spedizione è un mandato [c.c. 1703] col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto [c.c. 1678, 1679] e di compiere le operazioni accessorie (1).

(1) Vedi la L. 14 novembre 1941, n. 1442 sull'istituzione degli elenchi autorizzati degli spedizionieri. Vedi, anche, la L. 22 dicembre 1960, n. 1612 concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali, e le relative norme di applicazione contenute nel D.M. 10 marzo 1964 (Gazz. Uff. 24 aprile 1964, n. 102, S.O.).

Fonte: Leggi d'Italia professionale
Ultimo aggiornamento: 19/04/2012